

COMUNE DI ALIFE
(Provincia di Caserta)

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(nominata con decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 2017, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. n. 267/2000)

Numero	82	del	21/03/2023
--------	----	-----	------------

OGGETTO:	RICORSO PROMOSSO DAL CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI CASERTA (CONSORZIO ASI) AVVERSO DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE N. 68 DEL 25/10/2022 - RESISTENZA E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.
-----------------	---

L'anno duemilaventitre, il giorno 21 del mese di marzo, si è riunita, anche in via telematica, presso la Casa comunale di Alife, ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, la Commissione nelle persone di:

	Presente	Assente
Dott.ssa Maria CASTALDI	x	
Rag. Elena D'ANIELLO	x	
Dott.ssa Pina CAPASSO	In collegamento telematico	

PREMESSO CHE

- il Comune di Alife, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 9 aprile 2017, immediatamente esecutiva, ha deliberato il dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- con decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 2017, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto Comune, conferendo alla stessa i poteri di cui all'art. 253 del citato Testo Unico;
- il citato decreto presidenziale di nomina è stato trasmesso dalla Prefettura di Caserta al Comune di Alife con acquisizione al protocollo dell'Ente in data 28/08/2017 al n. 7297;
- con deliberazione n. 1 del 28/08/2017, la Commissione Straordinaria di Liquidazione (OSL) si è insediata presso il Comune di Alife;

RICHIAMATA la Deliberazione di questo organismo nr. 68 del 25/10/2022, con la quale a seguito di prescritto iter istruttorio, si disponeva l'ammissione parziale dell'istanza presentata dal Consorzio ASI;

FS

VISTO il ricorso acquisito al prot. del Comune n. 97 del 03/01/2023, promosso dal Consorzio Asi avverso il provvedimento deliberativo di ammissione parziale alla massa passiva della pretesa creditoria avanzata (Deliberazione della Commissione Straordinaria nr. 68 del 25/10/2022).

DATO ATTO che

- il ricorso viene fondato, prevalentemente, sulla non prescrizione del diritto al pagamento di parte delle quote associative e sulla validità del verbale di conciliazione anche ai fini dell'interruzione della prescrizione;
- lo stesso ha ad oggetto il mancato riconoscimento delle quote associative per gli anni 2006 al 2012, in quanto prescritte, anche in ossequio a quanto statuito con ordinanza della Corte di Cassazione n. 8405 del 2021.

CONSIDERATI

- che la Commissione Straordinaria di Liquidazione ritiene di avere operato correttamente e nel rispetto delle normative vigenti in materia;
- la necessità che la Commissione stessa si costituisca in giudizio, al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni nel giudizio instaurato dal Consorzio ASI;

VALUTATO che

- l'oggetto del contendere richiede adempimenti legali di natura particolarmente complessa, in quanto la difesa in giudizio presuppone competenze specifiche sulla procedura in materia di Enti locali dissestati;
- questa Commissione è nell'impossibilità giuridica di costituirsi in autonomia.

PUNTUALIZZATO che

- questa Commissione non dispone allo stato di convenzione attiva con alcun legale, per cui occorre affidare la difesa, limitatamente alla lite *de qua*, ad un avvocato libero professionista, esperto in diritto amministrativo/civile;
- l'art. 17 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lettera d) che recita testualmente: "Possono essere ricondotti nell'elenco di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici esclusivamente le tipologie di servizi legali ivi indicate, che non rientrino negli affidamenti ricompresi nell'Allegato IX del Codice dei contratti pubblici (v. par. 2.). A tal fine, rileva la circostanza che l'incarico venga affidato, nel rispetto dei principi recati dall'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, per un'esigenza puntuale ed episodica della stazione appaltante. In tale ipotesi, si configura la tipologia contrattuale del contratto d'opera intellettuale, di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile e non assumono rilevanza, ai fini della disciplina applicabile alla procedura di selezione, il valore economico del contratto e l'eventuale superamento della soglia di rilevanza comunitaria";
- l'art. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 che individua i principi cui sono soggetti i servizi esclusi dall'applicazione delle disposizioni del Codice degli Appalti.

RICHIAMATE le Linee guida ANAC n. 12, relative all'affidamento dei servizi legali, approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 907 del 24 ottobre 2018, per le quali:

- *l'incarico conferito ad hoc costituisce un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all'articolo 17 del Codice dei contratti (contratti esclusi).*
- *L'affidamento a terzi dei servizi legali è possibile laddove non siano presenti idonee professionalità all'interno della stazione appaltante. A tal fine, l'ente è tenuto a operare preliminarmente una ricognizione interna finalizzata ad accertare l'impossibilità, da parte del proprio personale, a svolgere l'incarico e l'organigramma del Comune.*
- *In tale ipotesi, si configura la tipologia contrattuale del contratto d'opera intellettuale, di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile e non assumono rilevanza, ai fini della disciplina applicabile alla procedura di selezione, il valore economico del contratto e l'eventuale superamento della soglia di rilevanza comunitaria.*
- *L'affidamento diretto a un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici è possibile, nel rispetto dei principi recati dall'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali:*

in tal caso l'affidamento diretto può ritenersi inoltre conforme ai principi di cui all'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici per l' assoluta particolarità della controversia ovvero della consulenza, ad esempio per la novità del thema decidendum o comunque della questione trattata, tale da giustificare l'affidamento al soggetto individuato dalla stazione appaltante.

CONSIDERATO che l'oggetto del presente atto si configura come conferimento *ad hoc*, consistendo nella trattazione di una singola controversia e, pertanto, sottoposto al regime di cui al predetto art. 17 comma 1 lettera d), unitamente alle disposizioni di cui agli artt. 2229 e ss. del codice civile;

RICHIAMATI

- il parere del Consiglio Nazionale Forense, deliberato il 15 dicembre 2017, secondo cui i servizi legali elencati dall'art. 17 lett. d) del decreto legislativo 50/2016 "possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici in via diretta, secondo l'*intuitu personae*, e su base fiduciaria, e nel rispetto dei principi generali che sempre guidano l'azione amministrativa";
- la sentenza del 6 giugno 2019, causa C-264/18 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea per la quale, l'affidamento della difesa in giudizio della pubblica amministrazione a un avvocato del libero foro si configura come rapporto *intuitu personae*, caratterizzato dalla massima riservatezza ed è escluso dall'ambito delle direttive degli appalti;

RITENUTO

- di conferire ad un legale procura speciale alle liti, con la quale lo stesso viene munito di ogni facoltà di legge, ivi comprese quelle di proporre motivi aggiunti e/o ulteriori, nonché di articolare domande risarcitorie, riassumere;
- di regolamentare i rapporti defensionali attraverso apposita convenzione da sottoscrivere;
- di individuare il legale professionista nell'Avvocato Tullio Gesù Rizzo Ulmo, con studio in Ottaviano, presso cui si elegge domicilio.

PRECISATO che l'importo da destinare alle spese per il giudizio *de quo* ammonta ad € 2.500,00, oltre C.P.A. e I.V.A., se dovuta, eD eventuali spese sostenute, previa presentazione di fattura elettronica.

VISTI

- il Decreto legislativo 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- la normativa specifica in materia.

DELIBERA

per le motivazioni che precedono e che qui si abbiano per ripetute e trascritte:

1. di resistere e costituirsi in giudizio avverso il ricorso in premessa descritto, acquisito al protocollo dell'Ente in data 03/01/2023 (Prot. n. 97), al fine di difendere il legittimo operato di questa Commissione Straordinaria di Liquidazione;
2. di autorizzare uno dei membri della Commissione, e più precisamente il Presidente – dott. ssa Pina Capasso, a sottoscrivere il necessario mandato con procura al professionista Avv. Tullio Gesù Rizzi Ulmo, al quale verrà conferito l'incarico di patrocinio nella causa in oggetto e ad esperire ogni altra azione che dovesse risultare necessaria alla tutela degli interessi della Commissione Straordinaria di liquidazione nel presente procedimento;
3. di adottare tutti gli ulteriori atti gestionali necessari, fra cui la sottoscrizione di apposita convenzione indicante le condizioni disciplinanti il rapporto di mandato;

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, n. 378, verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, sul sito internet del Comune di Alife e all'Albo Pretorio on-line del Comune di Alife, a cura del personale preposto a tali adempimenti dal Comune di Alife. La presente deliberazione sarà notificata, a cura dello stesso personale, ai seguenti uffici del Comune di Alife:

- Sindaco;
- Segretario
- Responsabile area finanziaria


Previa redazione ed approvazione del presente verbale di deliberazione, la Commissione provvede alla sottoscrizione dello stesso.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DEL COMUNE DI ALIFE

Maria CASTALDI



Elena D'ANIELLO



Pina CAPASSO

Firmato digitalmente da
pina capasso
CN = capasso pina
C = IT